



COMUNE DI RESCALDINA
PROVINCIA DI MILANO
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

del 11/04/01

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI
COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI**

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali, nel rispetto del principio di legalità previsto nella legge 689/81 e delle competenze degli organi definite nel d.lgs 267/2000.

Art.2 Applicazioni di disposizioni della legge n.689/1981

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma di Lire 200.000 (duecentomila) e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.
Nei casi di particolare gravità e rilevanza pubblica, gli importi previsti per le violazioni vengono individuati nel seguente modo: minimo L. 2 milioni e massimo L. 15 milioni.

Art.3 Pagamento in via breve

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Art.4 Competenza dei procedimenti sanzionatori

1. I provvedimenti sanzionatori, sia di carattere cautelare che accessorio, previsti dalle vigenti leggi, conseguenti all'accertamento di una violazione amministrativa, sono adottati dal Dirigente del Settore competente, nel rispetto di quanto previsto del d.lgs 267/2000.

Art.5 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo alla scadenza della ripubblicazione;
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti comunali ed ordinanze sindacali sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge;
3. Le violazioni relative a regolamenti comunali o ordinanze sindacali già vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono punite con la sanzione amministrativa pari all'importo indicato in tali atti o, se mancante, con le sanzioni previste all'art. 2 del presente regolamento.

TESTO VIGENTE

*ART. 2 applicazione di disposizioni della legge
n.689/91*

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma di lire 200.000 (duecentomila) e nel limite massimo del decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

Nei casi di particolare gravità e rilevanza pubblica, gli importi previsti per le violazioni vengono individuati nel seguente modo: minimo L. 2 milioni e massimo L. 15 milioni.

PROPOSTA

ART. 2 Individuazione e applicazione delle sanzioni amministrative

1. Alla luce delle disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, il trasgressore ovvero l'obbligato solidale è assoggettato ad una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00.

2. È consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste dal comma 1 del presente articolo.

3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.